



Processi verbali delle sedute del Consiglio regionale

LI Sessione Straordinaria

Deliberazione n. 191 del 7 novembre 2012

OGGETTO: LEGGE REGIONALE - “Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 10 febbraio 2011, n. 1 (Norme per il sostegno dei gruppi d'acquisto solidale e popolare (GASP) e per la promozione dei prodotti agroalimentari a chilometri zero, da filiera corta e di qualità)”.

	pres.	ass.		pres.	ass.
1 - Barberini Luca	√		17 - Mantovani Massimo		√
2 - Bottini Lamberto	√		18 - Marini Catuscia	√	
3 - Bracco Fabrizio Felice	√		19 - Modena Fiammetta		√
4 - Brega Eros	√		20 - Monacelli Sandra	√	
5 - Brutti Paolo		√	21 - Monni Massimo	√	
6 - Buconi Massimo	√		22 - Nevi Raffaele	√	
7 - Carpinelli Roberto	√		23 - Riommi Vincenzo		√
8 - Cecchini Fernanda	√		24 - Rometti Silvano	√	
9 - Chiacchieroni Gianfranco	√		25 - Rosi Maria	√	
10 - Cirignoni Gianluca		√	26 - Rossi Gianluca	√	
11 - De Sio Alfredo	√		27 - Smacchi Andrea	√	
12 - Dottorini Olivier Bruno	√		28 - Stufara Damiano	√	
13 - Galanello Fausto	√		29 - Tomassoni Franco	√	
14 - Goracci Orfeo	√	√	30 - Valentino Rocco Antonio		√
15 - Lignani Marchesani G. Andrea	√		31 - Zaffini Francesco		√
16 - Locchi Renato	√				

PRESIDENTE: Eros Brega

CONSIGLIERI SEGRETARI: Alfredo DE SIO - Fausto GALANELLO

L'ESTENSORE: Rosanna MONTANUCCI

VERBALIZZANTE: Elisabetta BRACONI



OGGETTO N. 5

DELIBERAZIONE N. 191 DEL 7 NOVEMBRE 2012

LEGGE REGIONALE - “Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 10 febbraio 2011, n. 1 (Norme per il sostegno dei gruppi d'acquisto solidale e popolare (GASP) e per la promozione dei prodotti agroalimentari a chilometri zero, da filiera corta e di qualità)”

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTA la legge regionale 10 febbraio 2011 n. 1 (Norme per il sostegno dei gruppi d'acquisto solidale e popolare (GASP) e per la promozione dei prodotti agroalimentari a chilometri zero, da filiera corta e di qualità);


VISTA la proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Dottorini e Brutti, concernente: “Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 10 febbraio 2011, n. 1 (Norme per il sostegno dei gruppi d'acquisto solidale e popolare (GASP) e per la promozione dei prodotti agroalimentari a chilometri zero, da filiera corta e di qualità)”, depositata alla Presidenza del Consiglio regionale il 14 settembre 2012 e assegnata in pari data alla II Commissione consiliare permanente in sede redigente ed al Comitato per la Legislazione ai sensi dell'articolo 39 del Regolamento interno (ATTO N. 977);

ATTESO che ai sensi dell'articolo 28, comma 1 del Regolamento interno l'esame si è svolto in sede redigente;

VISTO l' articolo 30, comma 1 del Regolamento interno;

VISTI gli emendamenti presentati in Commissione ed approvati;

VISTO il parere e udite le relazioni della II Commissione Consiliare permanente illustrate oralmente, ai sensi dell'articolo 27, comma 6 del Regolamento interno, per la maggioranza dal Consigliere Gianfranco Chiacchieroni e per la minoranza dal Consigliere Maria Rosi (ATTO N. 977/BIS);



VISTO lo Statuto;

VISTO il Regolamento interno;

con votazione finale sull'intera legge che ha registrato n. 17 voti favorevoli e n. 6 voti contrari, espressi nei modi di legge dai 23 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- di approvare la legge regionale concernente: “Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 10 febbraio 2011, n. 1 (Norme per il sostegno dei gruppi d'acquisto solidale e popolare (GASP) e per la promozione dei prodotti agroalimentari a chilometri zero, da filiera corta e di qualità)”, composta di n. 4 articoli nel testo che segue:

Art. 1

(Integrazioni all'articolo 3)

1. Alla lettera a), del comma 1, dell'articolo 3 della legge regionale 10 febbraio 2011, n. 1 (Norme per il sostegno dei gruppi d'acquisto solidale e popolare (GASP) e per la promozione dei prodotti agroalimentari a chilometri zero, da filiera corta e di qualità) dopo le parole: “*senza applicazione di nessun ricarico,*” sono inserite le seguenti: “*ad eccezione della copertura dei costi di mera gestione,*”, e dopo le parole: “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)*” sono inserite le seguenti: “. *Con atto della Giunta regionale sono individuati i costi di mera gestione ammissibili e l'entità degli stessi ai fini di quanto previsto dall'articolo 4, commi 1 e 2.*”



Art. 2
(Modificazioni all'articolo 4)

1. La rubrica dell'articolo 4 della l.r. 1/2011 è sostituita dalla seguente: *“Registro regionale dei GASP e misure di sostegno”*.

2. I commi 1, 2 e 3, dell'articolo 4 della l.r. 1/2011, sono sostituiti dai seguenti:

“1. E' istituito presso la Giunta regionale il Registro regionale dei GASP nel quale sono iscritti i gruppi di acquisto solidale e popolare di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), in possesso di atto costitutivo e statuto, almeno autenticato o registrato, che rivestono la forma giuridica di associazione senza fine di lucro e svolgono la loro attività in modo stabile e continuativo nel territorio regionale, anche in forma di aggregazioni locali che operano nel territorio di un singolo comune della Regione.

2. Ai fini di incentivare e sostenere l'attività dei GASP, la Regione si impegna a contribuire alle spese di funzionamento, promozione ed organizzazione del gruppo con aiuti in regime de minimis, secondo la normativa comunitaria, per ciascun gruppo di acquisto per un periodo non superiore a tre anni.

3. Per accedere ai benefici di cui al comma 2 i GASP devono essere iscritti nel Registro regionale di cui al comma 1. La Giunta regionale, con proprio atto deliberativo, determina modalità e requisiti per l'iscrizione dei GASP nel Registro stesso e le modalità di concessione delle erogazioni di cui al comma 2, tenendo conto anche dei seguenti criteri:

a) dimostrazione dell'avvenuto scambio;

b) acquisto di prodotti a chilometri zero, di qualità e a filiera corta in misura superiore al cinquanta per cento sul totale degli acquisti;

c) costituzione del gruppo almeno sei mesi prima della



domanda di contributo;

d) numero minimo di almeno quindici partecipanti al gruppo residenti nel territorio umbro;

e) proporzionalità tra entità del contributo erogato, numero dei partecipanti al gruppo e volume di attività esercitata;

f) adozione di modelli di rendicontazione etico-sociali.”.

Art. 3

(Integrazioni all'articolo 5)

1. Al comma 1, dell'articolo 5 della l.r. 1/2011 dopo le parole: “*La Regione*” sono inserite le seguenti: “, *attraverso iniziative proprie, anche avvalendosi dei comuni, dei GASP ovvero di soggetti esterni che operano nell'ambito della comunicazione e della promozione dei prodotti agroalimentari a chilometri zero, da filiera corta e di qualità, nel rispetto della normativa vigente sull'affidamento dei servizi,*”.

Art. 4

(Disposizione finale)

1. La Giunta regionale con proprio atto deliberativo da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge:

a) stabilisce modalità e requisiti per l'iscrizione dei GASP nel Registro regionale e le modalità di concessione delle erogazioni ai sensi del comma 3, dell'articolo 4 della l.r. 1/2011, come modificato dalla presente legge;

b) dà puntuale attuazione a quanto previsto dagli articoli 3, 4 e 5 della l.r. 1/2011, come modificati dalla presente legge.

L'Estensore
Il Responsabile della Sezione
Assistenza alle Commissioni ed ai Comitati
Rosanna Montanucci

Il Dirigente Responsabile
del Servizio Legislazione
Dr.ssa Maria Trani